

DECRETO INTERMINISTERIALE  
13 DICEMBRE 1994, N. 764

**Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.**

Art. 1.

1. Il contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale - di seguito indicati con la denominazione di «istituti di patronato» - previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione ed efficienza dei servizi degli istituti medesimi.

Art. 2.

1. A decorrere dall'esercizio 1994, la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è effettuata in base alle seguenti percentuali: attività svolta ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e delle successive norme estensive della competenza degli istituti di patronato: in Italia 72%; all'estero 8%; organizzazione degli uffici: in Italia 17%; all'estero 3%.

Art. 3.

1. L'attività degli istituti di patronato, ai soli fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, è quella che:

- a) viene prestata a seguito di esplicito mandato di assistenza da parte dell'interessato indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato e con il divieto, per l'istituto stesso, di pretendere o accettare versamenti a qualsiasi titolo, anche se offerti volontariamente, fatta eccezione per la partecipazione alle spese legali sostenute per l'assistenza prestata in sede giudiziaria;
- b) ha per scopo il conseguimento di prestazioni previdenziali e interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili, nell'ambito della vigente normativa;
- c) è esplicita, in sede amministrativa e giudiziaria, nei confronti delle amministrazioni competenti all'erogazione e definizione delle prestazioni e, per l'estero, anche nei confronti delle corrispondenti amministrazioni operanti nei singoli Stati.

2. In caso di infrazione al divieto di cui al comma 1, lettera a), accertata dal competente ispettorato provinciale del lavoro in via definitiva, il contributo per l'attività ed organizzazione per la sede provinciale o zonale presso la quale si è verificata l'infrazione non è dovuto e, se già corrisposto, è recuperato in occasione della prima ripartizione definitiva successiva all'accertamento. Le somme in tal modo disponibili sono ripartite tra gli altri istituti di patronato in base alle quote di ripartizione determinate per ciascuno di essi nell'anno in cui si procede alla ripartizione.

Art. 4.

1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato agli effetti della tutela in sede amministrativa deve essere comunicato, a cura dell'istituto stesso, all'atto dell'intervento, all'amministrazione erogatrice della prestazione richiesta. Il mandato deve contenere - pena la non computabilità della relativa pratica ai fini della concessione del contributo al finanziamento - la espressa indicazione del mandatario, nonché la data e l'oggetto del mandato stesso e deve, inoltre, essere firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso deve essere rilasciata all'assistito.

2. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione positiva dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo, di cui l'amministrazione erogatrice della prestazione ha l'obbligo di comunicazione, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario.

3. Ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato, quando sia rilasciata, per il conseguimento della medesima prestazione, successiva delega ad altro istituto di patronato, soltanto la revoca espressa del mandato precedente, che deve essere comunicata dall'istituto subentrante a quello precedentemente delegato e

all'amministrazione erogatrice della prestazione, comporta la valutazione dell'attività svolta dall'istituto di patronato subentrante.

4. Il nuovo mandato ha effetto per le fasi non ancora definite del procedimento amministrativo e quelle successive eventuali.

5. Ai soli effetti di cui all'art. 7, comma 2, la revoca non opera rispetto all'intervento già svolto, se definito positivamente.

6. In caso di scioglimento o di revoca della personalità giuridica, l'istituto di patronato ha l'obbligo di darne comunicazione agli assistiti e di restituire, a richiesta degli stessi, tutta la documentazione in possesso e relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento o di revoca. Tale obbligo incombe anche in caso di chiusura della sede provinciale.

Art. 5.

1. L'attività di patrocinio, in sede amministrativa, è svolta attraverso due fasi di trattazione:

a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;

b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale.

2. Non costituiscono interventi autonomamente configurabili quelli che si inseriscono nel corso di una delle predette fasi procedurali come momento strumentale, di natura istruttoria o sollecitatoria, rispetto al fine da perseguire, ferma restando la validità del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.

Art. 6.

1. L'attività in sede giudiziaria, che si esplica in giudizi di merito e giudizi di legittimità, è regolata dalle norme del codice di procedura civile e da quelle della disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza in sede giudiziaria deve essere rilasciato dall'assistito specifico mandato da conservarsi in originale agli atti dell'istituto di patronato. Agli stessi fini il legale convenzionato con l'istituto di patronato deve rilasciare apposita dichiarazione da conservarsi in originale agli atti dell'istituto medesimo.

3. L'assistenza in sede giudiziaria è svolta da professionisti convenzionati con gli istituti di patronato. Le convenzioni, predisposte secondo schemi uniformi, prevedono forme di concorso alle spese giudiziarie da parte dell'assistito sulla base di specifiche disposizioni approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16.

Art. 7

1. Fermi restando i più ampi compiti svolti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per la valutazione dell'attività degli istituti di patronato, ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli stessi, sono presi in considerazione:

a) per l'assistenza svolta in sede amministrativa, le prestazioni e gli interventi più significativi e rappresentativi dell'esercizio della tutela tassativamente indicati nelle apposite tre tabelle allegate al presente decreto. Dette tabelle possono essere modificate od integrate qualora se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16;

b) per l'assistenza in sede giudiziaria, gli interventi svolti relativamente alle voci indicate nelle tabelle di cui alla lettera precedente.

2. Agli interventi indicati nel comma 1, lettera a), ove definiti positivamente per l'assistito, è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato.

3. Agli interventi indicati nel comma 1, lettera b), ove il giudizio si concluda positivamente per l'assistito, è attribuito il seguente punteggio:

a) punti 20 per il giudizio di merito;

b) punti 30 per il giudizio di legittimità.

4. Ai fini di cui al comma 3 si considera definito positivamente il giudizio concluso con transazione, nonché quello abbandonato dall'amministrazione erogatrice della prestazione. Agli stessi fini sono considerati quale unico giudizio i

giudizi plurimi iniziati con unico atto o definiti con unica sentenza, nonché quelli conclusi con unica transazione; in queste ultime ipotesi, tuttavia, il punteggio non può essere inferiore a quello che risulta dalla somma dei punteggi che sarebbero stati attribuiti alle singole domande in caso di accoglimento delle stesse in sede amministrativa.

#### Art. 8

1. Ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, la struttura organizzativa degli istituti di patronato, essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali e necessaria per la individuazione e valutazione delle responsabilità e della efficacia del servizio, deve essere articolata in:

sede centrale;  
sedi regionali;  
sedi provinciali.

2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura periferica e deve garantire l'efficienza dell'ordinamento dei servizi assistenziali statutariamente previsti.

3. Compete alla sede centrale mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni statali interessate.

4. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori, di cui non meno di sei a tempo pieno.

5. La sede regionale ha il compito di coordinare l'attività interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi dell'amministrazione pubblica di corrispondente livello.

6. Alla sede regionale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno due operatori di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa.

7. In deroga a quanto previsto ai commi 6 e 9, nelle regioni in cui il numero delle province sia inferiore a quattro, la responsabilità della sede regionale può essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.

8. La sede provinciale deve possedere le caratteristiche di una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata, nonché chiaramente identificabile ai fini dell'attività di patrocinio e di ogni eventuale controllo. La presenza e l'operatività dell'istituto di patronato nella provincia deve essere garantita da operatori addetti esclusivamente all'attività di patrocinio, eventualmente da consulenti medico-legali e legali appositamente convenzionati.

9. Alla sede provinciale devono essere addetti almeno due operatori, di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa. L'orario di apertura al pubblico della sede provinciale deve essere articolato in almeno cinque giorni alla settimana e sei ore giornaliere.

10. Possono essere istituite sedi zonali, a ciascuna delle quali deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di apertura al pubblico della sede zonale deve essere articolato in almeno tre giorni alla settimana e tre ore giornaliere.

11. L'operatore a tempo parziale deve prestare la sua attività per un numero di ore settimanali non inferiore a venti.

12. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere strutturalmente e funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice.

13. Ciascuna sede è tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.

#### Art. 9

1. L'organizzazione delle sedi sul territorio nazionale è valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'art. 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio:

- a) per la sede centrale 10 punti;
- b) per ogni sede regionale 2 punti;
- c) per ogni sede provinciale 2 punti;
- d) per ogni sede zonale 1 punto.

2. Ai fini di cui al comma 1 la sede provinciale deve produrre direttamente almeno 400 punti-attività e la sede zonale almeno 200 punti-attività.

3. Nell'ipotesi in cui le sedi non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e del comma 2 del presente articolo, non viene attribuito alle sedi stesse alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività.

4. Gli ispettorati provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'art. 8, fornendo i relativi elementi con la relazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).

#### Art. 10

1. Ai fini del possesso dei requisiti previsti all'art. 8 sono considerati operatori e, come tali, i soli abilitati a firmare i mandati e trattare direttamente le pratiche con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni:

a) gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi promossi dai medesimi in conformità degli ordinamenti legislativi dei singoli Stati ospitanti o convenzionati con gli stessi, ferma restando la responsabilità di gestione dell'istituto di patronato;

b) gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'organizzazione promotrice posti in posizione di comando presso le strutture dell'istituto di patronato con specifico provvedimento soggetto al visto, per presa d'atto, del competente ispettorato del lavoro.

2. Al competente ispettorato provinciale del lavoro deve essere comunicato, a cura di ciascun istituto di patronato, con periodicità annuale ovvero ogniqualvolta si determinino variazioni, l'elenco degli operatori a tempo pieno ed a tempo parziale, dei medici e dei legali convenzionati, nonché i nominativi dei responsabili delle sedi regionali, provinciali e zonali e l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle sedi stesse. Copia conforme di tale elenco e delle eventuali variazioni deve essere altresì comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

3. Gli istituti di patronato possono altresì avvalersi dell'opera di collaboratori con compiti, su base volontaria ed in modo saltuario, di mera istruzione delle pratiche, di fornitura di informazioni ovvero di raccolta sul territorio delle pratiche e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonché, su indicazione degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Le modalità di svolgimento di tale collaborazione devono risultare da accordo scritto vistato dal competente ispettorato del lavoro.

#### Art. 11

1. La vigilanza sugli istituti di patronato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e della legge 27 marzo 1980, n. 112, compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esplica, di norma, tramite gli ispettorati del lavoro.

2. Per quanto attiene all'attività degli istituti di patronato all'estero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può anche provvedere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale emana direttive e criteri e dispone, altresì, ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

4. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione straordinaria presso una sede di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarità nella statisticazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale, a tutte le sedi del medesimo patronato operanti in detto Stato. In caso di una confederazione di Stati, tale riduzione si estende solo alle sedi operanti nel singolo Stato confederato.

#### Art. 12

1. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato sul territorio nazionale vengono rilevate attraverso la seguente documentazione:

a) appositi registri di apertura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi ed appositi registri di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, convalidati, all'atto del controllo, dal competente ispettorato provinciale del lavoro e da tenere presso le sedi provinciali e zonali;

b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale debitamente verificate e convalidate dall'ispettorato provinciale del lavoro. Eventuali contestazioni o rilievi da parte dell'ispettorato devono essere notificati all'istituto di patronato interessato, il quale ha facoltà di produrre, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica, le proprie controdeduzioni ai fini di un riesame, da parte dell'ispettorato medesimo, delle contestazioni o rilievi formulati;

c) relazione dell'ispettorato provinciale del lavoro da trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente alle tabelle di cui alla lettera b) contenente gli elementi di valutazione e di giudizio sulla struttura organizzativa e sull'espletamento delle attività dei vari istituti operanti nell'ambito della provincia, nonché l'esito degli eventuali riesami di cui alla lettera precedente;

d) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività, compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con relazione riassuntiva e con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine alla esattezza e veridicità dei dati comunicati.

2. Le sedi provinciali delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni dovranno inviare annualmente, agli ispettorati provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Detta documentazione deve costituire valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b).

#### Art. 13

1. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero sono valutate, nei limiti delle quote percentuali dei fondi di cui all'art. 2, con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'organizzazione degli uffici all'estero e fermi restando i requisiti di cui all'art. 8, commi 6 e 9, in ciascuno stato la sede centrale è equiparata alla sede regionale ed ogni sede decentrata è equiparata alla sede provinciale.

3. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero vengono rilevate mediante la seguente documentazione prodotta dagli istituti stessi:

a) tabelle statistiche recanti i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività di ciascuna sede, sottoscritte dal responsabile della sede stessa, con espressa dichiarazione in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati;

b) tabelle statistiche riepilogative per ciascuno Stato;

c) tabella statistica riepilogativa dell'attività e dell'organizzazione all'estero;

d) relazione illustrativa ed espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati.

4. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera d), non è riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attività all'estero dell'istituto di patronato. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), non è riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attività relativo alla sede cui è riferibile l'irregolarità.

5. Ciascuna sede è tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché gli appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.

#### Art. 14

1. Ai fini della erogazione del contributo al finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello considerato:

a) entro il 30 aprile gli istituti di patronato sono tenuti a produrre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) ed all'art. 13, comma 3, ed agli ispettorati provinciali del lavoro le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera b);

b) entro il 31 maggio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, di concerto con il Ministero del tesoro, ad emanare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il

decreto impositivo dell'aliquota di prelievo sui contributi incassati dagli enti previdenziali nell'anno considerato ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento;

c) entro il 30 giugno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a corrispondere agli istituti di patronato, fatta eccezione per quelli che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui al punto a), anticipazioni sulle competenze dovute per l'attività svolta nell'anno precedente entro il limite dei nove decimi dei fondi affluiti;

d) entro il 31 ottobre gli ispettorati provinciali del lavoro effettuano le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il mese successivo, gli atti di cui all'art. 12, lettere b) e c);

e) entro il 31 marzo successivo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare, di concerto con quello del tesoro, il decreto di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

#### Art. 15

1. Gli istituti di patronato devono:

a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) relazionare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del contributo al finanziamento;

c) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformità all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;

d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;

e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.

#### Art. 16

1. E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione presieduta dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e composta da:

i due dirigenti preposti, rispettivamente, presso il Ministero stesso e quello del tesoro alle divisioni nel cui ambito rientrano i problemi relativi al finanziamento degli istituti di patronato;

due funzionari del ruolo dell'ispettorato del lavoro scelti fra quanti sono preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato;

un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;

sei rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentatività in relazione alla consistenza organizzativa ed alla tipologia delle organizzazioni promotrici o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite e in grado di esprimere rappresentanze unitarie.

2. Alla commissione di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni, è attribuito il compito di:

a) formulare proposte per il periodico aggiornamento delle voci delle tabelle di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 7;

b) esprimere parere sulle modalità di rilevazione e riscontro dell'attività e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si disponga di dati delle amministrazioni erogatrici;

c) esprimere motivato parere sulla congruità dei dati dichiarati dai singoli istituti di patronato;

d) concorrere all'attuazione del secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

e) controllare le modalità e la periodicità di trasmissione degli elenchi nominativi e numerici di cui al comma 2 dell'art. 12;

f) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente decreto.

3. Ciascuno dei membri effettivi di cui al comma 1 è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un membro supplente.